

**Area Sviluppo Sostenibile e Innovazione**

**Clima Energia RP**

**Roma, 29 luglio 2022**

**Oggetto: deliberazione ARERA 266/2022/r/eel del 21 giugno 2022 recante “Attuazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”**

L’Autorità per l’energia (ARERA), con la delibera 266/2022/R/eel del 21 giugno 2022, ha reso note le modalità e le tempistiche con le quali il GSE procederà all’attuazione della misura dell’articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.c. DL Sostegni-Ter) che ha introdotto un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica immessa in rete a partire dal 1° febbraio 2022 e sino al 31 dicembre 2022.

L’articolo 15-bis stabilisce, a seconda della localizzazione geografica dell’impianto di produzione (CENTRO NORD, CENTRO SUD, NORD, SUD, SARDEGNA, SICILIA), un prezzo di riferimento che rappresenta l’“*equa remunerazione del prezzo dell’energia*” (il c.d. “prezzo equo” o “prezzo di riferimento”). La stessa norma stabilisce anche che, qualora *il prezzo di mercato* ecceda il c.d. prezzo equo, la differenza rappresenti un “*extra profitto*” che dovrà essere versato al GSE.

In particolare, il comma 3 dell’articolo 15-bis, dispone che il GSE, determini le partite economiche del meccanismo calcolando la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

1. un ***prezzo di riferimento* previsto per ciascuna zona di mercato** come di seguito indicato:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNOR | CSUD | NORD | SARD | SICI | SUD |
| 58 | 57 | 58 | 61 | 75 | 56 |

1. ***un prezzo di mercato*** che per gli impianti incentivati è pari **al prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica.**

Qualora le partite economiche risultino negative (prezzo di mercato più elevato del prezzo di riferimento) è previsto che il GSE provveda a richiedere al produttore l’importo corrispondente, laddove positive il GSE eroga il relativo importo al produttore.

La delibera ARERA 266/2022, definisce in dettaglio quali siano gli **impianti interessati dall’applicazione del meccanismo di compensazione** sopra descritto, ed il **computo dell'energia da assoggettare**, tenuto conto dei **diversi regimi di incentivazione** **e cessione dell’energia**, nonché, per gli impianti non incentivati, dei contratti a termine eventualmente stipulati (ipotesi quest’ultima di scarso interesse delle imprese agricole che detengono quasi esclusivamente impianti incentivati e laddove non incentivati, entrati in esercizio dopo il 1 gennaio 2010 e dunque non soggetti al meccanismo in commento).

In particolare, l’ARERA chiarisce che la misura si applica agli:

a) **impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW** **che beneficiano degli incentivi del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato** (tariffe premio) cioè degli incentivi di cui ai decreti 28 luglio 2005 (I Conto energia), 19 febbraio 2007 (II conto energia), 6 agosto 2010 (III conto energia) e 5 maggio 2011 (IV conto energia), ad eccezione degli impianti che beneficiano delle tariffe onnicomprensive;

b) impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, ivi inclusi gli impianti non incentivati che cedono l’energia al GSE tramite il ritiro dedicato o lo scambio sul posto.

Si evidenzia che le imprese agricole interessate dal meccanismo (diverse migliaia gli impianti) rientrano tutte nella lettera a), comma 1 dell’articolo 15 bis.

Più in particolare trattasi di impianti di potenza oltre i 20 KW, la cui produzione è destinata all’autoconsumo o alla cessione parziale/totale che immettono in rete l’energia.

In breve, possiamo suddividere gli impianti FV in ambito agricolo, interessati dalla norma, come di seguito:

1. impianti che vendono al GSE mediante convenzione di **ritiro dedicato** (con applicazione dei **prezzi zonali orari**) generalmente di potenza **fino ad 1 MW;**
2. impianti di potenza **fino a 100 KW** che vendono al GSE mediante convenzione di **ritiro dedicato** (con applicazione dei **prezzi minimi garantiti**);
3. impianti che vendono ad operatori del mercato elettrico/grossisti (diversi dal GSE) mediante contratti di fornitura (libera contrattazione dei prezzi) generalmente impianti di potenza più elevata e fino ad **1 MW;**
4. impianti in autoconsumo che hanno una convenzione di cessione in scambio sul posto (SSP) con potenza **fino a 500 KW**.

Si ritiene utile precisare, che sono esclusi dall’applicazione della misura, tutti gli impianti incentivati dal DM 5 luglio 2012 (V conto energia), trattandosi anche qui di impianti che usufruiscono di tariffe onnicomprensive, come pure gli impianti fotovoltaici più recenti, incentivati dal DM FER 1 (DM 4 luglio 2019) e gli impianti fotovoltaici non incentivati, entrati in esercizio dopo il primo gennaio 2010.

Tornando al meccanismo di compensazione “extraprofitti”, **il GSE**, per ciascun impianto cui si applica, **procederà ad identificare la quantità oraria di energia elettrica immessa nel periodo 1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022** per la quale trova effettiva applicazione l’articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 (art. 4) **determinando così le partite economiche della misura secondo modalità e tempistiche che dipendono dallo tipologia di contratto di cessione dell’energia** (ritiro dedicato ai prezzi zonali, ritiro dedicato ai prezzi minimi garantiti, scambio sul posto, vendita a operatori diversi dal GSE).

Nel caso degli **impianti che beneficiano del ritiro dedicato e che non usufruiscono dei prezzi minimi garantiti** (impianti di cui alla precedente **lettera A**), il GSE, a partire dalle competenze del mese di agosto 2022, riconoscerà al produttore il prezzo dato dalla somma algebrica tra il prezzo zonale orario ed il prezzo di riferimento dell’area in cui opera l’impianto (centro nord/centro sud/nord/ecc.) in luogo del prezzo zonale orario di cui all’articolo 6 della medesima deliberazione 280/07 (delibera ARERA che regola il ritiro dedicato).

Nel caso di **impianti in ritiro dedicato ai quali si applicano i prezzi minimi garantiti** (impianti di cui alla precedente **lettera B**), le partite economiche sono calcolate solo al termine dell’anno 2022. Il GSE, in relazione all’intero anno 2022, effettua i conguagli (conformemente all’articolo 7 della deliberazione 280/07) in modo che ai produttori spetti il valore massimo tra la remunerazione basata sui prezzi garantiti e la somma algebrica tra la remunerazione a prezzi zonali orari e le partite economiche relative al periodo di applicazione del meccanismo (1 febbraio – 31 dicembre 2022).

Nel caso degli impianti che vendono ad operatori diversi dal GSE (**lettera C**), il GSE, a decorrere dalle competenze di ottobre 2022, procederà a richiedere la restituzione degli importi, a partire da quelli relativi al periodo 1 febbraio-ottobre 2022 e poi a seguire.

**Nel caso di impianti in scambio sul posto (lettera D)**, le partite economiche sono determinate solo a conguaglio al termine del 2022. Tali partite economiche:

- qualora l’utente dello scambio abbia optato per la gestione a credito delle eventuali eccedenze (ai sensi del comma 6.7 del testo integrato Scambio sul Posto - TISP), vengono sommate a tale credito per gli anni solari successivi a quello a cui il credito è riferito;

- qualora l’utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, vengono sommate a tale liquidazione.

Per tali impianti è previsto che la misura trovi applicazione limitatamente alla quota di energia elettrica immessa in eccesso su base annuale.

**In linea generale, la delibera ARERA 266/22 dispone che il GSE, una volta determinate le partite economiche oggetto della misura, effettui la loro regolazione, per la prima volta, nel mese di ottobre 2022, in modo cumulato, con riferimento ai mesi da febbraio ad agosto 2022.**

Per i mesi successivi, la regolazione delle partite economiche viene effettuata su base mensile, entro la fine del secondo mese successivo a quello a cui la produzione è riferita. Il GSE prevede altresì una regolazione a conguaglio delle partite economiche da effettuare entro il mese di maggio 2023 sulla base dei dati a consuntivo.

Nel caso specifico degli **impianti che beneficiano del ritiro dedicato di cui alla deliberazione 280/07 e che non usufruiscono dei prezzi minimi garantiti,** il GSE, in deroga a quanto previsto in linee generale dalla delibera 266/22, **già partire dalle competenze del mese di agosto 2022** riconoscerà al produttore la somma algebrica tra il prezzo zonale orario e la differenza tra i prezzi definiti dall’articolo 15-bis, comma 3, del decreto-legge 4/22, in luogo del prezzo zonale orario di cui all’articolo 6 della medesima deliberazione 280/07.

Si segnala che la delibera era stata preceduta da una apposita consultazione pubblica da parte della stessa ARERA, alla quale anche Confagricoltura ha partecipato chiedendo alcune modifiche puntuali allo schema di attuazione proposto che, seppur richiamate[[1]](#footnote-1) nei considerato alla delibera 266 (es. esclusione degli impianti in scambio sul posto, esclusione delle compensazioni su altre partite, facoltà dei produttori di andare a conguaglio finale/ridefinire specifici piani di rientro) non sono state accolte, o solo parzialmente, come nel caso degli impianti in scambio sul posto di cui avevamo chiesto la completa esclusione.

L’ARERA, inoltre, con la delibera 266/22, ha confermato la possibilità che il GSE effettui delle compensazioni tra le partite economiche a vario titolo spettanti al produttore (incentivi conto energia, vendita in ritiro dedicato, contributo SSP, ecc.).

Su questo punto si segnala che dalle prime interlocuzione avute con il GSE, quest’ultimo sarebbe orientato a non avvalersi di tale possibilità, almeno per impianti che cedono l’energia allo stesso GSE (RID, SSP). La compensazione di cui sopra, potrebbe invece essere effettuata dal GSE, nei confronti degli impianti che vendono l’energia immessa in rete a soggetti diversi dal GSE.

Da ultimo, la delibera ARERA ha previsto l’invio entro il 10 luglio 2022, da parte del GSE, di una comunicazione ai produttori interessati dal meccanismo; comunicazione che è stata ricevuta dalle nostre aziende e che non richiede una risposta in caso di impianti incentivati.

**-------------------**

**Art. 15-bis.**  *Ulteriori interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili**[(75)](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000921671ART198&NONAV=1&NOTXT=1&" \l "75)*

1.   A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da:

a)  impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;

b)   impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

2.  I produttori interessati, previa richiesta da parte del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla medesima richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo, come individuate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma 6.

3.   Per le finalità di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

a)  un prezzo di riferimento pari a quello indicato dalla tabella di cui all'allegato I-bis al presente decreto in riferimento a ciascuna zona di mercato;

b)   un prezzo di mercato pari:

1)  per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare, eolica, geotermica e idrica ad acqua fluente, al prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi;

2)  per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), diversi da quelli di cui al numero 1) della presente lettera, alla media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi.

4.  Qualora la differenza di cui al comma 3 sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.

5.  In relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell'energia di cui all'*articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387*, le partite economiche di cui al comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.

6.   Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ARERA disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, nonché le modalità con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'*articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*.

7.  Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

(75) Articolo inserito dalla *legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25*.

**Allegato I-bis (di cui all'articolo 15-bis, comma 3) - Tabella 1 prezzi di riferimento in Euro/MWh per ciascuna zona mercato****(155)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNOR | CSUD | NORD | SARD | SICI | SUD |
| 58 | 57 | 58 | 61 | 75 | 56 |
|  |  |  |  |  |  |

1. -si dovrebbero escludere gli impianti che beneficiano dello scambio sul posto, in quanto tale istituto non realizza un reale servizio di vendita inoltre, in tali casi, i maggiori ricavi derivanti dall’energia elettrica immessa sono necessari per compensare i maggiori costi derivanti dall’energia elettrica prelevata e oggetto di scambio sul posto;

-si dovrebbe escludere la possibilità che il GSE possa compensare gli importi da recuperare con altre partite economiche spettanti al produttore, in quanto diverso è il trattamento fiscale previsto per la vendita di energia, rispetto a quello applicato alle tariffe incentivanti ed alle relative partite economiche, nonché per evitare problemi finanziari ai produttori;

− sarebbe necessario prevedere che il produttore possa concordare con il GSE un piano di rientro graduale degli importi da restituire (con riferimento all’applicazione sul periodo pregresso) inclusa la possibilità di procedere ad un conguaglio a fine 2022. [↑](#footnote-ref-1)